

DURC INVIO A MEZZO PEC / VALIDITA' TEMPORALE

INVIO DURC A MEZZO PEC

L'INPS, l'INAIL e le Casse Edili, in ottemperanza a quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e sentito il parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, hanno disposto che **dal 02/09/2013 i Durc richiesti non potranno più essere stampati in formato cartaceo, ma verranno emessi con firma digitale e saranno inviati esclusivamente a mezzo PEC (posta elettronica certificata).**

Lo Sportello Unico Previdenziale ha reso obbligatoria nella richiesta di Durc la compilazione del campo PEC dell'impresa. Se il campo non viene compilato, la richiesta di Durc non può più essere inoltrata.

Una volta emesso, il Durc verrà inviato all'indirizzo PEC indicato nella richiesta.

Vi invitiamo, pertanto, a prestare attenzione alla compilazione del campo Pec durante la richiesta di Durc. Se l'indirizzo dovesse cambiare, è importante aggiornarlo nelle successive richieste.

DURC FIRMATI DIGITALMENTE

Per visualizzare qualsiasi documento firmato digitalmente (come il DURC) bisogna scaricare un programma di lettura (come DIKE).

Per scaricare il programma DIKE (software gratuito di Infocert), bisogna seguire questi passaggi:

1. Accedere al sito di Infocert:

https://www.firma.infocert.it/installazione/installazione_DiKe.php

2. Nel sito di Infocert, scegliere nella prima schermata il punto C:

C. DOWNLOAD DIKE 5.3.0

(o versioni successive più aggiornate)

3. Seguire i vari passi della procedura:

ESEGUI

spuntare ACCETTO

INSTALLA

4. Conclusa la procedura, il programma viene installato sul PC:

Risorse del Computer > Programmi > Infocert > Dike

Sul desktop apparirà il collegamento al programma: icona DIKE

Qualora Dike segnali che “nessun lettore è stato installato”, ignorare il messaggio e rispondere OK.

Il lettore e la smart card servono per firmare i documenti. Non sono necessari per visualizzare quelli già firmati.

Il Durc firmato digitalmente viene inviato dalla Cassa Edile a mezzo PEC. L'impresa, quando riceve la PEC, deve aprire la cartella allegata: **postacert.eml**

Nella cartella c'è:

- il testo dell'e-mail che riepiloga i dati del Durc allegato,
- il Durc firmato digitalmente (è un file con l'estensione **pdf.p7m**).

Scaricare il Durc e salvarlo sul desktop del proprio PC.

Una volta salvato sul PC, per aprire il file pdf.p7m serve il programma DIKE.

Se DIKE è già stato installato, cliccare sul file e il Durc viene aperto.

Se non venisse visualizzato, aprire il programma **Dike** > tasto: **Seleziona file** > *scegliere il file pdf.p7m salvato sul desktop* > tasto: **Visualizza**

Consigliamo alle imprese di salvare tutti i Durc firmati digitalmente in una cartella apposita del proprio PC. Il Durc può essere inviato per PEC o per email a chi lo richiede, oppure può essere salvato su chiavetta USB e si può consegnare la chiavetta al richiedente.

Se viene stampato, il Durc cartaceo perde valore legale.

Per questo motivo la Cassa Edile non può più stampare i Durc cartacei e non può nemmeno inviare Durc in formato pdf perché sarebbero documenti senza firma digitale e quindi privi di valore legale.

Se avete la necessità di trasmettere il Durc – ricevuto via PEC – a soggetti non tenuti all'utilizzo di tale strumento (committenti privati o amministrazioni di altri Paesi), è possibile stampare il documento **allegato alla mail certificata**.

La presenza del "glifo", cioè di un contrassegno generato elettronicamente, consente infatti di assicurare la provenienza e la conformità all'originale del documento cartaceo.

VALIDITA' TEMPORALE DEL DURC

Il DL n. 69/2013 del 21/06/2013 è stato convertito in Legge il 21/08/2013 (Legge di conversione n. 98/2013).

Le principali modifiche apportate all'art. 31 riguardano la durata della validità del Durc.

APPALTI PUBBLICI (lavori / servizi / forniture)

Durata del Durc: 120 gg. dalla di emissione e rilasciati dopo il 21.08.2013

(prima il DL prevedeva 180 gg. ma vista la mancata conversione in legge, godranno di una validità di 90 gg. come prevedeva già la normativa precedente)

Il Durc in corso di validità può essere utilizzato anche "per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli per i quali è stato espressamente acquisito", ma soltanto per queste 3 tipologie di richiesta:

- a) verifica autodichiarazione (*valido 120 gg. dalla data di verifica indicata nella richiesta*),
- b) aggiudicazione gara,
- c) stipula del contratto.

Non rientrano quindi i SAL.

Il Durc per SAL può essere tenuto valido 120 gg., ma solo ed esclusivamente per i lavori per cui è stato richiesto. Nei 120 gg. di validità può essere utilizzato anche per il pagamento di altri SAL, ma riferiti sempre allo stesso lavoro.

Il Durc per liquidazione finale, invece, va sempre richiesto (non può essere tenuto valido un precedente Durc per SAL).

LAVORI PRIVATI

Durata del Durc: 120 gg. dalla di emissione e rilasciati dopo il 21.08.2013

(prima la normativa prevedeva 90 gg.)

Questa disposizione resterà in vigore "**fino al 31 dicembre 2014**" salvo proroghe.